



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE RELAZIONI  
INTERNAZIONALI e comunitarie

Servizio politiche comunitarie

s.affari.comunitari@regione.fvg.it  
tel + 39 040 377 5928  
fax + 39 040 377 5998/5943  
I - 34132 Trieste, via Udine 9

### Autorità di Gestione

protocollo n. 6247/PC/07-13  
riferimento  
allegato  
Trieste, 23 SET. 2010

Alle strutture attuative  
del POR FESR 2007-2013  
Autorità di certificazione  
Autorità di audit  
Soggetto pagatore  
Organismi intermedi

LORO SEDI

### Oggetto: modifiche ai Reg. (CE) 1080/2006 e Reg. (CE) 1083/2006 – Circolare n. 4.

Si pone in evidenza ai soggetti interessati che nel corso del 2009 e del 2010 sono intervenute alcune importanti modifiche ai Regolamenti (CE) 1080/2006 e (CE) 1083/2006, fonti normative fondamentali per l'attuazione dei programmi finanziati dal Fondo FESR.

Le modifiche al Reg. (CE) 1080/2006 sono state approvate con Reg. (CE) n. 397/2009 del 6 maggio 2009 che modifica l'antecedente testo regolamentare introducendo nuove disposizioni in materia di ammissibilità degli investimenti a favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili nell'edilizia abitativa.

Le modifiche al Reg. (CE) 1083/2006, approvate con Reg. (CE) n. 284/2009 del 7 aprile 2009, sono intervenute in materia di gestione finanziaria, mentre il Reg. (CE) n. 539/2010 del 16 giugno 2010 ha dettato nuove disposizioni finalizzate alla semplificazione della gestione finanziaria e di taluni requisiti.

Si riassumono di seguito gli ambiti di rilevanza delle modifiche apportate ai Regolamenti, richiamando di volta in volta lo specifico articolo (o sottodeclinazione di articolo) modificato per facilitare ulteriori eventuali approfondimenti.

#### Reg. (CE) 397/2009

**Art. 1** (che modifica l'art.7 1080/2006).

Le modifiche introdotte con il Reg. (CE) 397/2009 determinano, per l'edilizia abitativa, l'ammissibilità delle spese connesse al miglioramento dell'efficienza energetica e per l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia; individuano inoltre, nel caso di sovvenzioni, l'ammissibilità per talune tipologie di spesa (costi indiretti dichiarati su base forfettaria; costi fissi calcolati applicando tabelle standard di costi unitari definite dallo Stato Membro; somme forfettarie destinate a coprire l'insieme o una parte dei costi di un'operazione).

#### Reg. (CE) 284/2009

Il Regolamento (CE) 284/2009, che modifica il Reg. (CE) 1083/2006, costituisce la risposta programmatica della Commissione alla crisi che ha colpito i mercati finanziari internazionali nel corso del 2009.

Le modifiche apportate dall'art. 1 introducono diversi strumenti e disposizioni pensati per favorire gli investimenti comunitari, tra questi si segnalano:



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

Friuli Venezia Giulia / POR 2007-2013

Per essere sempre informato sulle opportunità offerte dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale in Friuli Venezia Giulia attiva il servizio infoFESR registrandoti direttamente nelle pagine web del portale regionale (sezione FESR).



Ministero  
dello Sviluppo  
Economico



Unione Europea  
FESR

**Paragrafo 1)** (che modifica l'art. 44 Reg. (CE) 1083/2006)

- facilitazioni per il ricorso alla BEI e alla FEI per l'attuazione di operazioni di ingegneria finanziaria.

**Paragrafo 3)** (che modifica l'art. 56 Reg. (CE) 1083/2006)

- la possibilità, nel caso di ricorso a strumenti di ingegneria finanziaria, di considerare i contributi in natura come spese ammissibili per la costituzione dei Fondi, subordinatamente al rispetto di specifiche condizioni.

**Paragrafo 4)** (che modifica l'art. 78 Reg. (CE) 1083/2006)

- maggiore flessibilità nelle condizioni che disciplinano il pagamento degli anticipi e accelerazione delle spese relative ai grandi progetti.

**Paragrafo 5)** (che modifica art. 82 Reg. (CE) 1083/2006)

- disposizioni per il pagamento degli anticipi per i fondi strutturali finalizzati all'accelerazione dell'attuazione dei programmi operativi.

**Reg. (CE) 539/2010**

Più recentemente la Commissione ha approvato il Reg. CE 539/2010 apportando ulteriori di modifiche al Reg. CE 1083/2006. Tali modifiche traggono origine dalla volontà di implementare e ottimizzare l'uso dei finanziamenti dell'UE in un momento in cui si avvertono gli effetti negativi della crisi sull'economia reale, sul mercato del lavoro e sui cittadini, nonché dalla necessità di semplificare ulteriormente le regole di gestione della politica di coesione.

A tal fine le modifiche, introdotte dall'art. 1, hanno riguardato in particolare:

**Paragrafi 1) e 3)** (che modificano gli artt. 39 e 41 Reg. (CE) 1083/2006)

- l'applicazione di una soglia unica per la definizione di **"grande progetto"**, e la previsione che un grande progetto possa essere coperto da più di un programma operativo.

**Paragrafo 4)** (che modifica l'art. 44 Reg. (CE) 1083/2006);

- l'estensione degli strumenti di **ingegneria finanziaria** per le misure a favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili.

**Paragrafo 5)** (che modifica l'art. 48 Reg. (CE) 1083/2006).

- la predisposizione di analisi valutative da parte degli Stati membri nel corso di tutto il periodo di programmazione circa l'andamento dei programmi operativi, dalla stesura di documenti di valutazione nei casi in cui la realizzazione dei programmi si discosti in maniera significativa rispetto agli obiettivi inizialmente fissati fino alla necessaria redazione di un documento analitico dettagliato al verificarsi dell'ipotesi di **revisione di un Programma**.

**Paragrafo 6)** (che modifica l'art. 55 Reg. (CE) 1083/2006)

- la semplificazione delle modalità previste per le operazioni generatrici di **entrate nette** per la verifica delle stesse al fine di allineare la tempistica di realizzazione delle operazioni al ciclo completo di programmazione. In particolare le modifiche hanno stabilito che la detrazione di eventuali entrate nette inizialmente non previste o generate dopo 5 anni dal completamento dell'operazione, debba essere operata da parte dell'Autorità di certificazione al più tardi al momento della presentazione della rendicontazione per il saldo finale, eliminando di fatto la possibilità di successiva restituzione delle risorse alla Commissione.

**Paragrafo 7)** (che modifica l'art. 56 Reg. (CE) 1083/2006)

- il chiarimento relativo alla decorrenza dei termini di ammissibilità della spesa per una **nuova categoria di spesa**, che decorre dalla data di presentazione della richiesta di revisione del Programma Operativo da parte dell'Autorità di Gestione alla Commissione.

Tale modifica impone un'attenta valutazione da parte della Regione circa la possibilità poter di rendicontare al Programma spese per operazioni già attuate ma non ancora previste dal Programma stesso. Si ricorda, a tal proposito, che per il POR il





termine di ammissibilità per le spese delle operazioni legate al Fondo di garanzia decorre dal 6 agosto 2009, data di notifica alla Commissione del programma modificato con l'introduzione di tale previsione

**Paragrafo 8)** (che modifica l'art.57 Reg. (CE) 1083/2006)

- le modifiche circa l'applicazione delle disposizioni sulla **stabilità delle operazioni** con l'ulteriore indicazione dell'esclusione dell'applicazione di tali disposizioni ad operazioni che, dopo la conclusione, subiscano una sostanziale modifica come risultato della cessazione dell'attività produttiva dovuta ad un fallimento.

Dato il tenore letterale del paragrafo 8) appare che tale modifica trovi applicazione solo nel caso di intercorso fallimento e non si estenda anche alle altre procedure concorsuali.

E' prevista inoltre la facoltà per lo Stato Membro di ridurre il vincolo di destinazione a 3 anni per il mantenimento di investimenti da parte delle PMI.

**Paragrafo 9)** (che modifica l'art. 67 Reg. (CE) 1083/2006)

- i chiarimenti e le semplificazioni inerenti le informazioni richieste per il **rapporto annuale sull'attuazione finanziaria** di ciascun Programma Operativo

**Paragrafo 10)** (che modifica l'art. 78 Reg. (CE) 1083/2006)

- la ridefinizione delle garanzie finanziarie ammissibili per la semplificazione del pagamento degli **anticipi ai beneficiari** di un aiuto di Stato;  
- la semplificazione dei requisiti per le **dichiarazioni di spesa** concernenti gli strumenti d'ingegneria finanziaria.

**Paragrafo 11)** (che modifica l'art.82 Reg. (CE) 1083/2006)

- l'assegnazione di una quota supplementare di **prefinanziamento** per il 2010 agli Stati più gravemente colpiti dalla crisi finanziaria.

**Paragrafo 12)** (che modifica l'art. 88 Reg. (CE) 1083/2006)

- le modalità di riutilizzo degli importi rettificati in una **chiusura parziale** del Programma nel caso di irregolarità.

Si evidenzia, infine, che ulteriori importanti modifiche, inserite nel medesimo art. 1 al **paragrafo 13)**, hanno riguardato l'introduzione di nuove regole di flessibilità per quanto concerne il **disimpegno automatico** connesso con il rispetto della regola n+2, prevista precedentemente dall'art. 93 Reg. (CE) 1083/2006. In particolare le modifiche introdotte determinano la non applicabilità del disimpegno automatico all'impegno di bilancio annuale relativo al contributo complessivo annuale per il 2007.

Ulteriori modifiche (**paragrafo 14)** introdotte sulla regola n+2 riguardano la riduzione degli importi soggetti alla regola del disimpegno per i grandi progetti (precedente mente regolate dall'art. 94 Reg. (CE) 1083/2006).

L'Autorità di Gestione  
-dott. Francesco Forte-

Comunicazione ai sensi della L.R. n. 7/2000 artt. 8 e 9

Amministrazione competente: Direzione centrale relazioni internazionali e comunitarie  
Struttura competente Servizio politiche comunitarie  
Responsabile del procedimento: dott. Francesco Forte (tel: 040-3775928; e-mail: francesco.forte@regione.fvg.it)

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

Friuli Venezia Giulia / POR 2007-2013



Ministero  
dello Sviluppo  
Economico



Unione Europea  
FESR